

COMUNE DI PESCIA

- Provincia di Pistoia -

Regolamento

Centri Storici, Zone di particolare rilevanza urbanistica, Aree Pedonali, Zone a Traffico Limitato
Disciplina controllo elettronico dei varchi

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15/3/2024

INDICE

Art.1 - Definizioni

Art.2 - Delimitazioni

Art.3 - Accesso alla Z.T.L.

Art.4 - Accesso all'A.P.

Art.5 - Segnaletica stradale

Art.6 - Regolamentazione della circolazione

Art.7 - Accesso temporaneo in deroga alla Z.T.L.

Art.8 - Accesso temporaneo all'A.P.

Art.9 - Contrassegni

Art.10 - Modalità per la richiesta dei contrassegni

Art.11 - Modalità di approvazione ed attuazione del regolamento

Art. 1

DEFINIZIONI

1. Zona “A” - art.7, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 è definita nel modo seguente:
 - Zona Centro Storico definita dall’art.2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n.1444.
2. Zona di particolare rilevanza urbanistica - art.7, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 è definita:
 - Zona dove sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico.
3. Area pedonale (A.P.) - art.3, comma 1, voce 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 è definita nel modo seguente:
4. Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) - art.3, comma 1, voce 54, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 è definita nel modo seguente:
 - Zona a Traffico Limitato, si deve intendere l’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati a particolari categorie di utenti e di veicoli.
5. E-mail dedicata, si intende l’indirizzo e-mail appositamente istituito, da utilizzare per le comunicazioni attinenti gli accessi o le informazioni per le aree ZTL dotate di varchi elettronici: **ztl@comune.pescia.pt.it**

Art. 2

DELIMITAZIONI

1. La “**Zona Centro Storico 1**” (Duomo)

All’interno della Zona ricadono le seguenti vie e piazze: via Sdrucchiolo del Duomo, Piazzetta del Ducci, Via Sterponi, Via del Carmine, Via della Fontana, Via di Santa Chiara, Piazza Garzoni, Via del Seminario, Via della Cattedrale, Piazza Duomo, Piazza della Maddalena, Vicolo delle Conce, Via dei Marchi, Via del Loreto, Piazza C. Anzilotti, Via della Porta Vecchia, Piazza Don Minzoni, Vicolo di Mezzo, Via Pompeo della Barba, Via Simonetti, Via Giusti, Via delle Casette, via Mozza, via Cavour, Piazzetta dei Vetturali;

2. La “**Zona Centro Storico 2**”

All’interno della Zona ricadono le seguenti vie e piazze: Via Amendola (da inizio fino ad intersezione con Piazza Leonardo da Vinci), piazza Matteotti, Via Sismondi (da inizio fino ad intersezione con Via San Michele), Via Buonvicini, Via Andreotti, Via Ricasoli, Piazza XX Settembre, Borgo della Vittoria, Via del Torrione, Via Roma, Piazza del Mercato, Via Santa Maria, Via dell’Acqua, Via Rosellini, Via degli Uliveti, Via Turini, Piazza Mazzini, Piazza Gramsci, Ruga degli Orlandi, Piazza degli Obizzi, Via Obizzi, Via dei Vetturali, Via del Pozzetto, Via del Diaccio, Via dell’Aietta, Via S.S. Annunziata, Canto del Ferrucci, Via San Giuseppe, Via San Policronio, Piazza Santo Stefano, Via dei Colletti, Via Oberdan, Via del Giuggiolo, Via dei Forni, Via Cairoli, Via Pacini, Piazza San Romualdo, Piazza del Pesce, Via Santo Stefano, Via Cornacchini, Via di Castello, Piazza del Palagio, Via della Scala Santa, , Via San Romualdo e Piazzetta del Moro.

3. Le “**Zone di particolare rilevanza urbanistica**”

Zona 1 – Parco Ospedale:

All'interno della zona ricadono le seguenti vie e piazze: via Battisti, piazza San Francesco, via Nieri, via del Giocatoio, via di Boboli, piazza Guido Rossa, piazza Borsellino, piazza Falcone, via della Torre, via Anzilotti, via Bellini, via Pacini;

Zona 2 - Parco Urbano Collodi:

All'interno della Zona ricadono le seguenti vie e piazze: Via VIII Marzo, Via delle Cartiere, Via del Casone, Via del Cimitero, Piazza Ciomei, Piazza Carlo Collodi, Via per Collodi Castello, Via Colombo, Via Deledda, Via D'Alessandro, Via della Filanda, Via del Fiume, Piazza delle Fontane, Via di Fori, Via di Fucina, Via La Ruga, Via Lunga Est, Via Lunga Ovest, Via Nenni, Piazza della Pace, Via Pasquinelli, Via della Pescia, Via del Pillo, Via della Rughetta, Piazza San Bartolomeo, Via di San Gennaro, Via San Martino, Piazza Sant'Antonio, Via Sarpi, Via Vecchia e Piazza della Vittoria.

4. La “**Area Pedonale 1**”

All'interno dell'Area Pedonale ricadono le seguenti vie e piazze: via Balducci (da civico n.6 ad intersezione con via Sismondi), Piazza Matteotti.

5. La “**Area Pedonale 2**”

All'interno dell'Area Pedonale ricadono le seguenti vie e piazze: via Pompeo della Barba.

6. La “**Zona a Traffico Limitato 1**”:

interna alla perimetrazione del VARCO elettronico “B”
All'interno della Z.T.L. ricadono le seguenti vie e piazze: via del Pozzetto, via dei Vetturali, via S. Giuseppe (VARCO Elettronico B, 0-24), via del Diaccio, via dell'Aietta, Piazza del Pesce, Canto del Ferrucci, via I. Rosellini, via SS. Annunziata, via degli Uliveti,

6 .bis **Zona a Traffico Limitato 1-Bis** ove ricadono le seguenti strade: via Ruga degli Orlandi, via dei Forni, via Santo Stefano, via Cornacchini, via S. Policronio, via S. Girolamo Emiliani, via S. Domenico, via dei Colletti, via Oberdan, via del Giuggiolo, via Cairoli, piazza S. Romualdo, via San Romualdo, Piazza S. Stefano, Piazza Obizzi, via Obizzi, piazza del Palagio, via di Castello e via della Scala Santa,

7. La “**Zona a Traffico Limitato 2**”:

perimetrata dal VARCO elettronico “A”
All'interno della Z.T.L. ricadono le seguenti vie e piazze: via Sterponi, via del Carmine, via della Fontana, via S. Chiara, Piazza Garzoni, Piazzetta dei Vetturali, via del Seminario –

8. La “**Zona a Traffico Limitato 3**”:

perimetrata dal VARCO elettronico “A”
All'interno della Z.T.L. ricade la seguente via: via della Cattedrale

9. La “**Zona a Traffico Limitato 4**”

All'interno della Z.T.L. ricadono le seguenti vie e piazze: via Mozza.

10. La “**Zona a Traffico Limitato 5**”

All'interno della Z.T.L. ricadono le seguenti vie e piazze: via della Porta Vecchia (tratto tra Piazza Don Minzoni e via G. Giusti).

11. La “**Zona a Traffico Limitato 6**”

All'interno della Z.T.L. ricadono le seguenti vie e piazze: via del Loreto, Piazza C. Anzilotti, vicolo delle Conce, via dei Marchi, via di Mezzo, via della Maddalena, via della Porta Vecchia (tratto tra via dei Marchi a Piazza Don Minzoni).

12. La “**Zona a Traffico Limitato 7**”

All'interno della Z.T.L. ricadono le seguenti vie e piazze: via S. Maria e via dell'Acqua.

Art. 3

ACCESSO ALLA Z.T.L.

1. La limitazione al transito nelle ZTL è la seguente:
2. Alla “**Zona Centro Storico 1**”, si accede da: Via Giusti, Via Simonetti, via Sdruciollo del Duomo, Via C. Battisti.
3. Alla “**Zona Centro Storico 2**”, si accede da: Piazza San Romualdo, Piazza XX Settembre, Via Sismondi, Via del Torrione, Via San Giuseppe, Piazza Gramsci.
4. Alla “**Zona di particolare rilevanza urbanistica**” (Parco Urbano Collodi), si accede da: Via delle Cartiere, Via Pasquinelli, Via Colombo.
5. Alla “**Zona a Traffico Limitato 1 e 1-bis**”, si accede da: via San Giuseppe, via Ruga degli Orlandi, via S. Romualdo, Via Cairoli.

ZTL 1 ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo, ad eccezione: dell’accesso da via Vetturali, in cui fa eccezione il solo giorno del sabato (o in altro giorno di mercato settimanale, nel caso di spostamento), dove il divieto ha effetto dalle 0,00 alle 06,00 e dalle 15,00 alle 24,00 (per consentire, dalle ore 06,00 alle ore 15,00, il rientro dei residenti in Ruga degli Orlandi);

ZTL 1bis ha effetto dalle ore 20,00 alle ore 07,00 di ogni giorno feriale e festivo – Perimetrazione VARCO “B”

6. Alla “**Zona a Traffico Limitato 2**”, perimetrata dal VARCO elettronico “A” si accede da: Via Sterponi e da via del Seminario;
La limitazione al transito nella Zona ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.
7. Alla “**Zona a Traffico Limitato 3**”, perimetrata dal VARCO elettronico “A” si accede da: via della Cattedrale.
La limitazione al transito nella Zona ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.
8. Alla “**Zona a Traffico Limitato 4**”, si accede da: Via Mozza.
La limitazione al transito nella Zona ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.
9. Alla “**Zona a Traffico Limitato 5**”, si accede da: Via della Porta Vecchia (lato Via Giusti).
La limitazione al transito nella Zona ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.
10. Alla “**Zona a Traffico Limitato 6**”, si accede da: Via del Loreto.
La limitazione al transito nella Zona ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.
11. Alla “**Zona a Traffico Limitato 7**”, si accede da: via S. Maria.
La limitazione al transito nella Zona ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.
12. In tutte le Z.T.L. possono accedere per transito e sosta temporanea, ove consentita, mediante comunicazione della targa a mezzo e-mail al Comando di Polizia Municipale, da effettuarsi annualmente oppure all’occorrenza preventivamente o comunque entro un massimo di 48 ore dall’avvenuto ingresso, i veicoli di seguito specificati, purché aventi massa inferiore a 3,5 t. per i quali è necessaria autorizzazione espressa:

Annualmente:

veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l'espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia, ecc.), individuati da idonei simboli apposti sulla carrozzeria;

veicoli adibiti (immatricolati) al trasporto merci di peso complessivo fino a 35 q.li, per le operazioni di carico e scarico comprovate da idonei documenti, destinate a soggetti con sede o residenza all'interno della Z.T.L. *a condizione che l'accesso e la permanenza nell'area avvenga nelle fasce orarie dalle ore 7,00 alle ore 19,00, ad eccezione della ZTL n. 1, in cui le fasce orarie sono dalle ore 7,00 alle ore 20,00, nonché l'obbligo di esporre il disco orario durante la sosta per 30 minuti max*”;

veicoli utilizzati dalla Guardia Medica;

veicoli di trasporto collettivo di persone (trasporti disabili, ecc.) che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Pescia;

veicoli a servizio di persone disabili dimoranti all'interno delle aree sopra descritte

veicoli delle Amministrazioni Pubbliche, per compiti d'istituto, compresi quelli del Comune di Pescia;

veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;

veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, per l'espletamento di un servizio nella Z.T.L. o A.P. anche con compiti di scorta di persone o di investigazione;

veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale) e delle Associazioni di Volontariato e operatori sociali che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica all'interno della Z.T.L.

veicoli adibiti alla fornitura alle farmacie di medicinali urgenti;

persone che accompagnano il minore a scuola posta all'interno della Z.T.L. (Per istituti scolastici si devono intendere le scuole statali e paritarie alle quali vanno aggiunti i nidi d'infanzia comunali convenzionati);

Entro un massimo di 48 ore dall'avvenuto ingresso, documentando chiaramente la durata dell'esigenza:

veicoli utilizzati per effettuare le riparazioni stradali pubbliche, delle fognature, dell'illuminazione, dei servizi e di altri impianti pubblici per interventi ricadenti nella Z.T.L., contraddistinti da idonea simbologia;

utenti delle attività economiche per carico e scarico merci, max 30 minuti azionando disco orario, in tal caso, la comunicazione può essere fatta anche dal titolare della stessa, con l'obbligo di trasmettere idonea documentazione fiscale;

consegne a domicilio compresi alimenti;

per l'esecuzione di lavori, riparazioni e assistenze domiciliari, purché non debba essere richiesta autorizzazione esplicita o concessione di suolo pubblico (Artt. 14 e 21 cds), dovrà

essere trasmessa idonea documentazione fiscale dell'intervento, in tal caso è ammessa la sosta fino ad un max di 30 minuti azionando disco orario.

veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone, durante l'orario di pubblico servizio;

veicoli condotti da soggetti incaricati o dipendenti di Uffici Giudiziari per compiti d'istituto;

veicoli condotti da soggetti (terzi) incaricati dall'Amministrazione Comunale di Pescia di effettuare servizi per conto della stessa;

veicoli adibiti all'assistenza tecnica a strutture o macchinari connessi alla salute;

veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie;

veicoli per la raccolta di rifiuti, diversi dal servizio pubblico;

veicoli utilizzati da soggetti, diversi dal servizio pubblico, che effettuano il recapito di prodotti postali;

autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato;

veicoli utilizzati per eventi civili o religiosi;

veicoli al servizio di disabili titolari di contrassegno, come previsto dal Codice della Strada, non domiciliati all'interno della ZTL;

veicoli adibiti a trasporto valori;

veicoli utilizzati da organi di stampa esclusivamente nell'esercizio dell'attività e per il tempo strettamente necessario;

veicoli utilizzati dagli operatori per lo svolgimento di mercati ambulanti, manifestazioni culturali, sportive od ai quali siano state rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico su aree poste all'interno della Z.T.L.;

veicoli adibiti a soccorso stradale.

veicoli utilizzati da agenzie investigative in occasione di indagini per le quali sia indispensabile l'accesso alla Z.T.L. max 30 minuti azionando disco orario;

per l'accesso ai garage, o aree esterne private utilizzabili come parcheggio, in relazione al numero di posti auto disponibili al di fuori di quelle concesse come residente;

utenti fruitori di strutture sanitarie pubbliche e convenzionate in caso di accesso occasionale (solo per chi si sottopone a visite o prestazioni sanitarie, non per - ad esempio - il ritiro dei referti o la prenotazione di esami);

strutture ricettive per l'accesso di clienti per operazioni di carico e scarico bagagli, oppure clienti e dipendenti per l'accesso a eventuali aree parcheggio private;

agenti e rappresentanti di commercio, per necessità di carico e scarico, max 30 minuti azionando disco orario

assistenza a persone e assistenza sanitaria (allegando certificazione medica) max 30 minuti azionando disco orario

veicoli per trasporto di persone per momentanea difficoltà di deambulazione (allegando copia contrassegno disabili o certificazione medica)

Per permanenze più lunghe dovrà essere richiesto apposito contrassegno a pagamento (il cui importo è deliberato annualmente dalla Giunta), in base alla durata della necessità e comprovata da idonea documentazione;

Art. 4

ACCESSO ALL'A.P.

1. All'A.P. 1, come delimitata all'art.2, si accede da: via Balducci, via Sismondi.
2. All'A.P. 2, come delimitata all'art.2, si accede da: via A. Simonetti, Piazza Anzilotti.
3. La limitazione al transito nell'A.P. ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.
4. Alla A.P. possono accedere liberamente, per transito e sosta ove consentita:
 - velocipedi o assimilati;
 - veicoli, contraddistinti da idonea simbologia apposta sulla carrozzeria, di: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Polizia Idraulica, Polizia Forestale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze Armate;
 - veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l'espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia, ecc.), individuati da idonei simboli apposti sulla carrozzeria;
 - veicoli adibiti (immatricolati) al trasporto merci di peso complessivo fino a 35 q.li, per le operazioni di carico e scarico comprovate da idonei documenti, destinate a soggetti con sede o residenza all'interno della Z.T.L. *a condizione che* l'accesso e la permanenza nell'area avvenga nelle fasce orarie dalle ore 7,00 alle ore 19,00 nonché l'obbligo di esporre il disco orario durante la sosta per 30 minuti max”;
 - veicoli utilizzati dalla Guardia Medica e dai medici di base esercenti la medicina generale nel Comune di Pescia in compiti d'istituto, contraddistinti da idoneo contrassegno da apporre in modo visibile sul parabrezza;
 - veicoli utilizzati per effettuare le riparazioni stradali pubbliche, delle fognature, dell'illuminazione, dei servizi e di altri impianti pubblici per interventi ricadenti nell'A.P., contraddistinti da idonea simbologia.
5. Alla A.P. possono accedere, per transito e sosta ove consentita, mediante comunicazione annuale o giornaliera della targa al Comando di Polizia Municipale, i veicoli di seguito specificati:
 - veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno per disabili previsto dal Codice della Strada;
 - veicoli delle Amministrazioni Pubbliche riconoscibili da idoneo simbolo, per compiti d'istituto, eccetto quelli del Comune di Pescia;
 - veicoli di soccorso sanitario;
 - veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale) e delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica all'interno dell'A.P.;
 - veicoli condotti da operatori sociali che effettuano servizio di assistenza domiciliare all'interno dell'A.P.;
 - veicoli adibiti all'assistenza tecnica a strutture o macchinari connessi alla salute;

- veicoli utilizzati dagli operatori di manifestazioni culturali, ricreative, sportive o mostre ai quali siano state rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico su aree ricadenti all'interno della A.P.;
- veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie;
- veicoli utilizzati da soggetti, diversi dal servizio pubblico, che effettuano il recapito di prodotti postali;
- chi ha la disponibilità di garage o posti auto esterni di proprietà o concessi in uso.

Art. 5

SEGNALETICA STRADALE

1. Agli accessi delle Z.T.L. e delle A.P. deve risultare installata la segnaletica stradale di cui alla figura II 320 e figura II 322, art.135 del D.P.R 16.12.1992 n.495.
2. Per quanto riguarda il VARCO elettronico "A" e il VARCO elettronico "B", sarà apposta la segnaletica a "totem" specificando chiaramente gli orari di limitazione e i veicoli principali esclusi dal divieto. Sul medesimo sarà riportata l'ordinanza di istituzione. Il varco sarà integrato con un monitor a led che indicherà lo stato di funzionamento della ZTL (ATTIVA – CLOSED di colore rosso oppure NON ATTIVA- OPEN di colore verde) come previsto dalla vigente normativa.
3. La segnaletica verticale ed orizzontale interna alle Z.T.L. ed alle A.P. deve essere limitata allo stretto necessario così da garantire il massimo rispetto del contesto architettonico.
4. Per quanto concerne la mobilità pedonale, ove assenti i marciapiedi, dovranno essere realizzati, per quanto possibile, percorsi pedonali a raso individuabili da apposita simbologia.

Art. 6

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

1. La regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare nei centri storici, AP, ZPRU e nelle Z.T.L., oltre a quella prevista dai provvedimenti vigenti in quanto compatibili, deve essere quella di seguito descritta:
 - A. in ciascuna Z.T.L. è ammesso il transito e la sosta ove consentita, nell'orario di vigenza del divieto, previo rilascio del relativo contrassegno identificativo, con conseguente inserimento automatico in *whitelist* per le perimetrazioni relativamente dei VARCHI A e B, ai seguenti soggetti:
 - a) residenti e/o domiciliati nella misura di n. 2 veicoli per nucleo familiare;
 - b) utenti fruitori di strutture sanitarie pubbliche e convenzionate;
 - c) esercizi commerciali con sede nella Z.T.L., per un numero massimo di n.1 contrassegno per ogni Ditta;
 - d) il personale medico di base esercente la medicina generale nel Comune di Pescia
 - f) enti non commerciali, Onlus, per un numero massimo di n.2 contrassegni per ogni ente/associazione, con sede nella ZTL;
 - g) possessore di immobili, per un numero massimo di n.1 contrassegno;
 - h) chiunque abbia disponibilità di garage o di aree esterne adibite a parcheggio o deposito merce

B. Zona Centro Storico 1 (Duomo):

- a) aree di sosta riservate ai residenti/domiciliati/esercizi commerciali: via Sterponi, via del Carmine, via della Fontana, via Santa Chiara, Piazza Garzoni, via del Seminario, via della Cattedrale, Piazza Anzilotti, via della Porta Vecchia, via Mozza, Piazzetta dei Vetturali, via dei Marchi è consentita la sosta ai residenti delle suddette strade nelle rispettive ZTL, inoltre in ZTL6, quelli di via Giusti (tratto tra Porta Vecchia e Piazza Duomo dai civici 16-19 a crescere), via Pompeo della Barba, via Cavour, piazza della Maddalena; in ZTL2 quelli di via Battisti (dal civico 59 a crescere) e piazza Ducci; in ZTL5 quelli di Piazza Don Minzoni;

C. Zona Centro Storico 2:

- a) aree di sosta riservate ai residenti/domiciliati/esercizi commerciali: Piazza Obizzi, via Rosellini, via Ruga degli Orlandi, via dei Vetturali, via del Pozzetto, via del Diaccio, via S.S. Annunziata, Piazza S. Stefano, via Santo Stefano, via Cornacchini, via San Policronio, via dei Colletti, via dei Forni, via San Giuseppe, via dell'Aietta, via degli Uliveti, Canto del Ferrucci; via Oberdan, via del Giuggiolo, via Cairoli, Piazza San Romualdo, Piazza del Pesce, Piazza del Palagio, via del Moro e Piazzetta del Moro è consentita la sosta ai residenti delle suddette strade ed ai residenti di viale Buozzi e di viale Forti nonché l'accesso alle rispettive Z.T.L.;

D. Zone di particolare rilevanza urbanistica

- a) Zona 1 – Parco Ospedale: le aree di zona riservate ai residenti/domiciliati/esercizi commerciali sono le seguenti: via Nieri dai civici 20-34 e 44-46, di via della Torre e di via di Boboli ove è consentita la sosta esclusivamente ai residenti della specifica via o tratto di strada;
 - b) Zona 2 - Parco Urbano Collodi: le aree di sosta riservate ai residenti/ domiciliati/esercizi commerciali in Piazza della Pace, lato ovest, è consentita la sosta ai residenti di Collodi;
2. nelle aree riservate è ammessa la sosta dei veicoli dei residenti/domiciliati nella misura di n. 2 permessi per nucleo familiare e n. 1 per gli esercizi commerciali che necessitano della disponibilità del veicolo, nelle immediate vicinanze, in formale uso all'impresa, al legale rappresentante/socio, in relazione al tipo di attività svolta, che verrà valutata in sede di rilascio del contrassegno.
3. nell'area interna alla scuola di Valchiusa:
- a) divieto di transito dalle ore 7.30 alle ore 8.30, dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00, eccetto scuolabus e trasporto persone per momentanea difficoltà di deambulazione e autorizzati;
 - b) divieto di fermata h 24, eccetto scuolabus e trasporto persone per momentanea difficoltà di deambulazione e autorizzati;
 - c) tratto di strada adiacente alla biblioteca la limitazione della sosta dei veicoli per il tempo di 30 minuti e l'installazione del segnale Figura II 172 "Disco orario h 24";
 - b) tratto di strada adiacente all'ingresso cucina, fuori dai suddetti orari, divieto di transito eccetto scuolabus e veicoli a servizio della scuola (ad esempio: trasporto persone per momentanea difficoltà di deambulazione, carico e scarico merci, ecc.);
6. in via Balducci (da civico n.2 a civico n.6):
- a) parcheggio riservato a ciclomotori, lato sinistro;
 - b) divieto di sosta lato destro;

7. i cantieri sono accessibili solo per carico e scarico e per raggiungere i garage o aree esterne di proprietà o in concessione, adibite a parcheggio;
8. il personale medico di base esercente la medicina generale nel Comune di Pescia è autorizzato a sostare negli stalli di sosta riservati ai residenti;
9. il personale medico di base esercente la medicina generale nel Comune di Pescia è autorizzato a sostare nell'aree regolamentate con disco orario senza l'obbligo del rispetto dei limiti di tempo, salvo l'iniziale attivazione del dispositivo di controllo;
10. l'A.O. Polizia Municipale e l'A.O. Lavori Pubblici e Ambiente, ognuno per competenza, potranno rilasciare in deroga permessi in caso di necessità o per particolari esigenze motivate (art.7, comma 4, D.Lgs. n.285/1992).

Art. 7

ACCESSO TEMPORANEO IN DEROGA ALLE Z.T.L.

1. I veicoli che non rientrano nelle categorie già elencate nell' art.3 comma 12 e 7 del presente regolamento e che devono accedere un unico giorno alla Z.T.L., dovranno richiedere autorizzazione espressa

Art. 8

ACCESSO TEMPORANEO ALLA A.P.

1. Oltre ai veicoli di cui all'art.4 possono accedere alla A.P. i veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno di cui all'art.11.
2. Previa presentazione al Comune di apposita comunicazione hanno diritto all'ottenimento del contrassegno per l'accesso alla A.P.:
 - a) enti non commerciali, ONLUS
 - b) l'esecuzione di lavori, riparazioni, assistenze, traslochi: con validità giornaliera;
 - c) utilizzati da agenzie investigative in occasione di indagini per le quali sia indispensabile l'accesso;
 - d) trasporto di persone per momentanea difficoltà di deambulazione;
 - e) utenti fruitori di strutture sanitarie pubbliche e convenzionate in caso di accesso occasionale (solo per chi si sottopone a visite o prestazioni sanitarie, non per - ad esempio - il ritiro dei referti o la prenotazione di esami);
 - f) veicoli condotti da soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di Pescia di effettuare servizi per conto della stessa, purché aventi esposto apposito contrassegno;
 - g) per il solo svolgimento di attività di documentazione fotografica e/o cinematografica di tipo professionale, mediante l'impiego di attrezzature specifiche e di un certo rilievo in ragione delle quali risulta loro necessario accedere a luoghi.
4. I veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno per l'accesso alla A.P. possono transitare lungo le strade ricadenti nella Z.T.L. necessarie per raggiungere la A.P..
5. L'A.O. Polizia Municipale e l'A.O. Lavori Pubblici e Ambiente, ognuno per competenza, potranno rilasciare in deroga permessi in caso di necessità o per particolari esigenze motivate (art.7, comma 4, D.Lgs. n.285/1992) previa comunicazione.

Art. 9

CONTRASSEGNI

1. Il contrassegno potrà consentire al titolare, il transito e/o la sosta in base alle specificità della zona e alla richiesta presentata, purché esse non avvengano in contrasto con la segnaletica stradale installata.
2. La validità dei contrassegni, ove previsti, è subordinata alla loro esposizione sul parabrezza del veicolo, ad eccezione dei veicoli a due ruote e di quelli non dotati di carrozzeria chiusa, in modo che sia chiaramente visibile dall'esterno, da parte degli addetti al controllo, sia la targa che il numero del contrassegno stesso; l'omessa o inadeguata esposizione del titolo **comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il transito e la sosta in assenza di autorizzazione.**
3. Sul contrassegno deve essere indicato chiaramente la zona di validità dello stesso, numero, data di scadenza (se prevista), elenco targhe veicoli nucleo familiare, timbro del Comune, ologramma o altro sistema antifalsificazione. Sul contrassegno possono essere riportati ulteriori dati variabili dipendenti dal tipo di richiesta presentata. Il contrassegno avrà i seguenti riferimenti:
 - CS1;
 - CS2;
 - AP1
 - AP2
 - ZTL 1 – (BIS)
 - ZTL 2
 - ZTL 3
 - ZTL 4
 - ZTL 5
 - ZTL 6
 - ZTL 7
4. I conducenti dei veicoli a due ruote e quelli non dotati di carrozzeria chiusa devono esibire il contrassegno per l'accesso alla Z.T.L. o A.P. ad ogni richiesta degli Addetti al controllo.
5. Non viene rilasciato il contrassegno per veicoli che siano provvisti di idonei e visibili simboli o scritti identificativi.
6. Negli stalli di sosta riservati ai residenti i contrassegni saranno proporzionalmente ridotti per i possessori di passi carrabili aventi locali idonei alla sosta di autovetture.
7. Le persone che accompagnano un minore infortunato a scuola, posta all'interno della A.P., potranno richiedere ed ottenere il rilascio di un contrassegno al quale potrà essere abbinata una sola targa. Il suddetto rilascio sarà subordinato alla produzione di documentazione da parte dell'istituto scolastico attestante l'iscrizione del minore e idonea documentazione medica attestante lo stato di salute. Il permesso avrà validità per la durata dell'infortunio e solo nell'orario di entrata e uscita dalla scuola.
8. Il contrassegno è rilasciato a titolo gratuito ai seguenti soggetti, che ne facciano richiesta:
 - a) enti non commerciali (culturali, ricreative, sociali, politiche, ecc.), Onlus;
 - b) il personale medico di base esercente la medicina generale nel Comune di Pescia;
9. La variazione delle condizioni che hanno consentito il rilascio del contrassegno comporta la cessazione dell'efficacia dello stesso. In tal caso deve essere restituito il contrassegno.
10. Chiunque usi i contrassegni in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
I contrassegni usati in modo improprio verranno immediatamente ritirati dagli Addetti al controllo e trasmessi all'Ufficio competente che provvederà alla revoca.

11. In caso di smarrimento o furto del contrassegno deve essere fatta denuncia al Comune di Pescia ed in caso di richiesta verrà rilasciato il duplicato previo pagamento delle spese d'istruttoria, se previste. Nel caso di rientro in possesso dei documenti denunciati, il documento deve essere riconsegnato immediatamente alla Polizia Municipale in quanto privo di validità.
12. Per domiciliato si deve intendere chi ha la dimora. Per dimora deve intendersi la necessità della presenza in un dato luogo che può non assumere i caratteri della consuetudine di vita poiché ciò integrerebbe la diversa figura della residenza. In ogni caso, per considerare la dimora come sede, sia pure tenue, è necessario attribuirle una certa stabilità che possa giustificare la sua rilevanza come il luogo cui riconnettere una localizzazione spaziale del soggetto. Il titolo del possesso dell'alloggio dovrà essere specificato nella domanda;
13. Per i veicoli devono intendersi sia quelli intestati al richiedente il contrassegno sia quelli non di proprietà ma ad uso esclusivo ex art. 94 comma 4 bis del CDS, sia quelli sostitutivi o di cortesia forniti per motivi tecnici o meccanici;
14. Nel caso di veicolo sostitutivo o di cortesia sarà sufficiente, oltre che effettuare debita comunicazione al comando per l'inserimento in white-list, esporre in modo ben visibile accanto al contrassegno, apposita dichiarazione dell'officina meccanica, riportante la targa del veicolo in riparazione e la targa del veicolo a disposizione;
15. Nel caso di sostituzione di un contrassegno, l'interessato dovrà presentare apposita domanda e versare i diritti di istruttoria previsti;

Art. 10

MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI CONTRASSEGNI

1. Per l'ottenimento dei contrassegni, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione al Sindaco, salvo i casi di autorizzazione in deroga in cui l'istruttoria è seguita dall'ufficio tecnico.

Per la richiesta di rinnovo, che deve avvenire tra il primo e il 31 gennaio di ogni anno, il titolare è tenuto ad inviare al protocollo del Comune di Pescia, una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni delle condizioni e avere provveduto al pagamento dell'importo previsto.

Alla comunicazione dovranno essere allegati, ove previsti:

- dichiarazione congiunta, del proprietario dell'alloggio e dell'affittuario (nel caso di locazione) od utilizzatore, dalla quale risulta l'indirizzo e l'utilizzo dell'immobile, la durata ed i motivi della locazione o dell'utilizzo;
- n. 2 marche da bollo tariffa vigente (solo in caso di autorizzazione in deroga)
- ricevuta di pagamento diritti istruttoria;
- copia di un documento di identità o equipollente, in corso di validità;
- altro, eventualmente ritenuto utile alle verifiche dall'U.O.C. Polizia Municipale.

La U.O.C. Polizia Municipale verificherà la corrispondenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento, provvedendo successivamente al rilascio dello specifico contrassegno richiesto. Inoltre, potrà rilasciare apposito contrassegno per particolari casi di necessità che verranno valutati e verificati di volta in volta per specifiche esigenze.

Art.11

MODALITA' DI APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. I vari provvedimenti in materia di circolazione e sosta all'interno delle Z.T.L. ed alle A.P. sono resi noti mediante installazione della necessaria segnaletica previa emissione di ordinanza di cui all'art.7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285.

2. L'U.O.C.. Polizia Municipale e l'A.O. Lavori Pubblici e Ambiente, ognuno per competenza, devono seguire le procedure necessarie alla emissione degli atti nonché sulla installazione e manutenzione della segnaletica stradale necessaria.